

CIRCOLARE INAIL N. 28 DEL 28 OTTOBRE 2021**TARIFE DEI PREMI E RELATIVE MODALITÀ DI APPLICAZIONE (IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2019)****ISTRUZIONI TECNICHE**

PREMESSA	Con la circolare n. 28 del 28 ottobre 2021, l'INAIL illustra le principali novità introdotte nelle Tariffe 2019 (DM 27 febbraio 2019) rispetto alle previgenti Tariffe 2000 (DM 12 dicembre 2000) e fornisce, altresì, considerazioni di carattere generale sul nuovo criterio di calcolo dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, disciplinato agli articoli da 19 a 25 delle Modalità di applicazione delle tariffe 2019.
TARIFE DEI PREMI 2019	Nelle quattro gestioni tariffarie Industria, Artigianato, Terziario e Altre Attività, le attività protette sono ordinate secondo una classificazione tecnica delle lavorazioni, divise in dieci grandi gruppi, articolati in gruppi, sottogruppi e voci. In via generale, l'aggiornamento tariffario di cui al DM 27 febbraio 2019 ha portato alla ridefinizione di alcune lavorazioni già individuate nelle precedenti tariffe, all'aggregazione di altre lavorazioni già esistenti in un'unica voce di tariffa, all'eliminazione di alcuni cicli produttivi non più attuali, all'istituzione di nuove voci riferite a lavorazioni che si sono diffuse negli ultimi venti anni o in via di sviluppo, corrispondenti a nuove forme produttive o di erogazione di servizi.
ISTRUZIONI TECNICHE PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE 2019	La circolare in esame reca in allegato le istruzioni tecniche (IT) per l'applicazione delle Tariffe 2019. Nello specifico, le istruzioni tecniche sono articolate in una parte generale (allegato 1), che descrive i concetti informativi, e in un quadro analitico (allegato 2) di ciascun grande gruppo, gruppo, sottogruppo e voce delle quattro gestioni tariffarie. Nel predetto allegato 1 sono illustrate le caratteristiche generali della Tariffa ed esplicitati i concetti generali di lavorazione principale, complementare, sussidiaria, nonché descritta la riconduzione a tariffa di alcuni particolari settori lavorativi. Nel predetto allegato 2, ogni riferimento tariffario è strutturato in: - un campo "ambito di applicazione", in cui sono descritte le caratteristiche della lavorazione (ciclo produttivo, modalità organizzative di lavoro, eventuali limitazioni, esclusioni od inclusioni, differenze con altre voci che possono creare dubbi classificativi); - un campo "box di confronto con le Tariffe 2000"; - per determinate lavorazioni, un campo "box normativo", in cui è riportata la normativa d'interesse.

	Le istruzioni tecniche sono, inoltre, integrate da monografie relative alle seguenti attività trasversali a diversi grandi gruppi: - costruzione degli infissi (allegato 3); - restauro (allegato 4); - gestione dei rifiuti (allegato 5). La circolare riepiloga le principali novità per ciascun grande gruppo, ampiamente illustrate nelle suddette istruzioni tecniche. <u>Si riportano di seguito quelle relative al grande gruppo 3 e, per quanto di interesse, alcune relative al grande gruppo 0, rinviando in ogni caso per i dettagli agli allegati sopra citati.</u>
Grande gruppo 3: lavori edili e di impiantistica civile e industriale	I riferimenti del grande gruppo 3 sono stati riformulati per ridurre la parcellizzazione della classificazione delle lavorazioni del comparto delle costruzioni edili. Per esempio, nel sottogruppo 3110 delle gestioni Industria e Artigianato sono confluiti i lavori di costruzione (sottogruppi 3110 e 3120 delle Tariffe 2000), il completamento e la finitura delle costruzioni (sottogruppo 3140 delle Tariffe 2000) e la demolizione (sottogruppo 3130 delle Tariffe 2000). Nelle gestioni Industria e Artigianato è stato creato uno specifico riferimento tariffario per i lavori di decoibentazione e bonifica di edifici, impianti e manufatti contenenti amianto (sottogruppo 3170), che si applica sia per interventi sugli edifici sia per quelli su impianti, anche se eseguiti congiuntamente ad altre lavorazioni. Nelle voci che riguardano opere di scavo per linee e reti sono state inserite tecnologie nuove come le tecniche senza scavo ed eliminati riferimenti ormai obsoleti come, per esempio, i telegrafi (cfr. il sottogruppo 3230 o il gruppo 3400 della gestione Industria). Le lavorazioni di impiantistica civile e industriale sono state ricondotte al gruppo 3600 in tutte le gestioni tariffarie. Al gruppo sono riferibili i lavori di installazione, manutenzione, rimozione (intesa come la disinstallazione) di macchinari e apparecchiature di ogni tipologia, impianti e parti di essi a servizio di stabilimenti industriali, edifici civili e commerciali, luoghi di culto, impianti sportivi e ogni altro sito con qualsiasi destinazione d'uso.¹ L'Inail precisa che i lavori d'installazione di ogni macchinario di cui al gruppo 6300 sono sempre da riferire al gruppo 3600, anche nel caso in cui il macchinario sia installato dalla stessa

¹ Nelle gestioni Industria e Artigianato sono esclusi dal gruppo 3600 la demolizione di macchinari e impianti, i lavori di decoibentazione di impianti contenenti amianto, i lavori di installazione di impianti che riguardano le centrali e impianti idroelettrici, l'installazione di macchinari per idrovore, la pulizia di macchinari e attrezzature all'interno di edifici civili, esercizi commerciali, di uffici anche ubicati in stabilimenti industriali, i lavori di pulitura delle superfici degli edifici effettuati con tecniche come la sabbiatura e l'attacco chimico.

	ditta che lo ha costruito o riparato. Per esempio, sono riconducibili alla voce 6323 la costruzione e riparazione in officina di ascensori e montacarichi, mentre la loro installazione è da riferire al gruppo 3600, anche nel caso in cui sia eseguita dalla stessa ditta che li ha costruiti o riparati. Nelle gestioni industria e artigianato sono state unificate nel grande gruppo 3 le lavorazioni di geologia applicata e geotecnica di supporto alle opere ingegneristiche, riconducendovi i lavori di “trivellazione, sondaggi, carotaggi, prospezioni con macchine operatrici” per costruzioni precedentemente previsti nel grande gruppo 7.
Grande gruppo 0: commercio, servizi e attività varie	In tutte le gestioni tariffarie è stato modificato l’ambito di applicazione della voce 0722 “Attività d’ufficio. Attività di call center e di sportelli informatizzati. Compreso l’uso del veicolo personalmente condotto per l’accesso ad altri uffici”, ricomprendendo nella stessa voce l’attività d’ufficio e gli spostamenti verso altri uffici effettuati con un veicolo personalmente condotto. L’attività d’ufficio con spostamenti sistematici in cantieri, opifici e simili è invece riferibile alla voce 0723 (e non alla voce 0722). La voce 0723 è applicabile, per esempio, al personale tecnico che effettua accessi presso i reparti produttivi o in cantieri della propria o di altrui azienda per effettuare attività specifiche della propria mansione, quali ad esempio quelle effettuate dall’assistente contrario, le attività ispettive, le verifiche progettuali, lo stato di avanzamento lavori, la scelta delle materie prime, la verifica delle lavorazioni commissionate. <u>Non possono essere ricondotte alla voce 0723 le attività che comportano la partecipazione alla lavorazione, compresa la diretta gestione della stessa, come per esempio quella effettuata da capi reparto, capi cantiere, direttore di cantiere.</u> In tutte le gestioni tariffarie è stato introdotto, inoltre, un nuovo riferimento tariffario (sottogruppo 0640 per le gestioni Industria e Artigianato) per l’attività di corsi di istruzione e formazione professionale, tirocini formativi, stage e simili, gestiti da un ente di istruzione e formazione professionale o da un soggetto a esso assimilabile, che comportano la partecipazione alle lavorazioni assicurate dall’azienda. Per ente di formazione si intende un organismo che svolge come suo compito principale la formazione professionale e che, oltre a essere promotore del progetto formativo, assume a suo carico l’onere assicurativo per l’erogazione di corsi, l’attivazione di percorsi di orientamento professionale, l’organizzazione di attività di tirocinio, favorendo l’inserimento lavorativo e/o sociale. <u>Se invece il soggetto assicurante è un’azienda o comunque non un organismo che svolge attività formativa professionale, il tirocinio è classificato,</u> in linea con le precedenti istruzioni

	applicative delle Tariffe 2000, <u>alla voce di tariffa corrispondente alla lavorazione aziendale svolta dal tirocinante, sia per le attività pratiche sia per quelle teoriche.</u>
MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE 2019 (MAT 2019)	Le modalità di applicazione delle tariffe, approvate con DM 27 febbraio 2019 (MAT 2019), hanno sostanzialmente riprodotto le disposizioni delle precedenti modalità approvate con DM 12 dicembre 2000 (MAT 2000). La principale novità ha riguardato l'introduzione dei nuovi criteri di determinazione dell'oscillazione del tasso medio in relazione all'andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale (PAT) dopo i primi due anni di attività. L'Inail conferma, pertanto, gli indirizzi contenuti nella circolare n. 9 dell'11 febbraio 2002, ad eccezione delle modalità di determinazione dell'oscillazione del tasso per andamento infortunistico, per le quali l'Istituto rinvia a quanto illustrato nel prosieguo della circolare in esame.
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'OSCILLAZIONE DEL TASSO PER ANDAMENTO INFORTUNISTICO	Le MAT 2019 hanno introdotto un sistema di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività del tutto innovativo rispetto alle previgenti disposizioni delle MAT 2000. La prima novità ha riguardato l'osservazione dell'andamento infortunistico della PAT nel suo complesso, ossia di tutte le lavorazioni assicurate nella medesima sede dei lavori, comprese quelle cessate nel triennio di osservazione e quelle che non abbiano ancora maturato un biennio di anzianità. Di conseguenza, la percentuale di riduzione o di aumento del premio viene applicata nella stessa misura a tutte le voci di tariffa attive della PAT nell'anno di riferimento.² Per valutare la sinistrosità di una PAT, si prendono in considerazione gli eventi lesivi avvenuti e definiti nel periodo di osservazione e le retribuzioni imponibili denunciate per tutte le lavorazioni assicurate nella PAT nel medesimo periodo. Il periodo di osservazione è costituito dai primi tre anni del quadriennio precedente l'anno di decorrenza del provvedimento di comunicazione del tasso applicabile (modello 20SM). La valutazione degli eventi lesivi è incentrata sulla gravità degli stessi, superando la previgente disciplina basata sugli oneri sostenuti dall'Inail per indennizzare il relativo evento. Tale gravità è misurata da un indice (GLE) che esprime le giornate lavorative perse in caso di inabilità temporanea o le giornate lavorative equivalenti in caso di inabilità permanente.

² Art. 19 comma 1 delle MAT 2019. Secondo le previgenti disposizioni delle MAT 2000, invece, l'andamento infortunistico era osservato in relazione alla singola lavorazione assicurata e l'oscillazione del tasso medio era applicata solo alla corrispondente voce di tariffa.

	Diventano così significativi ai fini dell'oscillazione del tasso medio i fenomeni infortunistici gravi, come gli eventi mortali accaduti a soggetti privi di superstiti, che in base alle previgenti disposizioni erano invece privi di conseguenze dal punto di vista assicurativo.³ Dal calcolo della gravità degli eventi continuano comunque a essere esclusi gli infortuni <i>in itinere</i>, nonché gli eventi lesivi a carico dei lavoratori in somministrazione e degli apprendisti. Inoltre, per espressa disposizione di legge, <u>ai fini dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico non devono essere computati i casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2).</u>⁴ In linea con il nuovo criterio di calcolo sopra enunciato, gli oneri effettivamente recuperati dall'Inail in seguito ad azione di surroga o regresso non rilevano ai fini dell'oscillazione.⁵ Nello specifico, le MAT 2019 dispongono che <i>“sono esclusi dal computo delle giornate lavorative equivalenti gli eventi lesivi per i quali, in seguito ad azione di surroga, sia stata accertata la responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro, a prescindere dagli oneri effettivamente recuperati dall'Inail. Sono incluse, invece, nel computo le giornate lavorative equivalenti relative ad eventi lesivi per i quali, in seguito ad azione di regresso, sia stata accertata la responsabilità del datore di lavoro, a prescindere dagli oneri effettivamente recuperati dall'Inail”.</i>⁶ Pertanto, a partire dal tasso applicabile per l'anno 2019 non deve essere effettuato alcun ricalcolo del tasso applicabile in presenza di eventi lesivi per i quali, in seguito ad azione di regresso, sia stata accertata la responsabilità del datore di lavoro, a prescindere da quanto effettivamente recuperato. La rideterminazione dell'oscillazione del tasso deve invece essere operata in seguito ad azione di surroga, qualora sia stata accertata la responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro, con esclusione <i>in toto</i> degli eventi lesivi a prescindere dagli oneri recuperati.
Parametri del sistema di oscillazione per andamento infortunistico	Con riferimento ai nuovi parametri del sistema di oscillazione per andamento infortunistico e alle relative modalità di determinazione⁷, l'Inail ricorda che, <u>per il primo triennio di applicazione delle nuove tariffe dei premi (2019-2021)</u>, i valori degli ISM (Indici di Sinistrosità Medi), del GLEG (Giornate

³ L'evento mortale, con o senza costituzione di rendita a superstiti, viene ora equiparato a un evento con grado di inabilità permanente pari a 100.

⁴ Art. 42 comma 2 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020.

⁵ Art. 20 comma 2 delle MAT 2019. Viene così superata la precedente disciplina delle MAT 2000, secondo la quale erano esclusi dal computo dell'oscillazione per andamento infortunistico *“gli oneri effettivamente recuperati dall'Inail in seguito ad azione di surroga o di regresso, fino a concorrenza di quanto caricato”.*

⁶ Art. 20 comma 2 delle MAT 2019.

⁷ Art. 2 comma 1 delle MAT 2019.

	Lavorative Equivalenti per Grado) e del limite minimo di significatività sono stati adottati con la determina presidenziale n.93 del 3 aprile 2019, pubblicata sul portale istituzionale dell'Istituto.⁸ Tali valori sono rideterminati o confermati decorso un triennio di applicazione.⁹
Tasso applicabile	L'Inail comunica ogni anno, in via telematica (modello 20 SM), gli elementi per il calcolo del tasso applicabile per ogni PAT di cui è titolare il soggetto assicurante¹⁰ e, come sopra indicato, pubblica nel proprio sito istituzionale i valori degli ISM, dei limiti minimi di significatività per ciascuna voce di tariffa delle gestioni tariffarie, delle GLEG e delle retribuzioni medie giornaliere per grande gruppo e anno di riferimento. Il tasso applicabile della voce di tariffa è quello risultante aggiungendo o sottraendo al tasso medio di tariffa della voce l'aliquota di oscillazione, determinata secondo i criteri stabiliti dagli articoli 19 e 20 delle MAT 2019. <u>Si rinvia, in proposito, a quanto riportato nel paragrafo "D 2. Tasso applicabile" della circolare in commento.</u>
RIDETERMINAZIONE DEL TASSO APPLICABILE	Le variazioni del tasso applicabile conseguenti a modifiche degli elementi di calcolo dello stesso, sopravvenute rispetto all'annuale comunicazione del tasso applicabile (modello 20SM), devono essere comunicate al datore di lavoro con le medesime modalità telematiche. L'Inail illustra le casistiche a fronte delle quali deve essere rideterminata l'oscillazione del tasso per andamento infortunistico, che si elencano di seguito (<u>rinviando, con riferimento a ciascuna fattispecie, a quanto riportato nei paragrafi E ed F della circolare in commento</u>): ✓ variazione dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie; ✓ rettifica dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie; ✓ variazione della classificazione delle lavorazioni; ✓ rettifica della classificazione delle lavorazioni; ✓ rettifica della classificazione delle lavorazioni per errori nella migrazione; ✓ errori nel computo degli eventi infortunistici definiti; ✓ in seguito ad azione di surroga; ✓ in caso di unificazione di PAT con la stessa sede dei lavori. Inoltre, con specifico riferimento alla fattispecie della rideterminazione dell'oscillazione in seguito ad azione di surroga¹¹, si segnala quanto evidenziato da Confindustria nella

⁸ [Cfr. comunicazione Ance dell'8 aprile 2019.](#)

⁹ Art. 21 comma 2 delle MAT 2019.

¹⁰ Art. 22 delle MAT 2019.

¹¹ Cfr. paragrafo E.7 della circolare Inail in commento.

	propria news del 3 novembre 2021, avente a oggetto prime indicazioni sulla circolare Inail in commento: <i>“[...] si evidenzia che l’Istituto conferma, nell’ambito della rideterminazione dell’oscillazione in seguito ad azioni di surroga (punto E7), la propria posizione secondo la quale ‘La rideterminazione del tasso applicabile deve essere effettuata anche nelle ipotesi di un’erronea esclusione di un evento dal computo delle giornate lavorative equivalenti della PAT, come per esempio se è ancora in corso l’accertamento della responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro in seguito a un’azione di surroga’.</i> <i>Come si ricorderà, Confindustria aveva evidenziato l’improprietà di questa posizione, in quanto non tiene conto del fatto che la comunicazione del tasso deve avvenire necessariamente entro il 31 dicembre di ciascun anno e vale per l’anno successivo, con la conseguente illegittimità di rideterminazioni retroattive. Questa posizione, avanzata da Confindustria, è stata confermata dalla giurisprudenza di merito che si è per prima pronunciata in materia.</i> <i>Confindustria ha quindi immediatamente segnalato all’Inail l’improprietà della posizione, alla luce della giurisprudenza, anticipando possibili reazioni dal momento che, come evidenziato dalla stessa giurisprudenza, ‘ove si riconosca all’INAIL la potestà di variare, per così dire ad libitum, il tasso – al di fuori di ogni termine normativo – gli si consentirebbe di poter assumere in qualsiasi momento e al di fuori di ogni prevedibilità in capo ai destinatari una decisione di enorme impatto sulle imprese assicurate, idonea ad influire sull’iniziativa economica, sui bilanci, sulle previsioni organizzative e produttive’.”¹²</i>
RIDETERMINAZIONE DEL TASSO MEDIO PER PREVENZIONE	Per quanto concerne la disciplina della riduzione del tasso medio per prevenzione¹³, la sostanziale novità riguarda la fattispecie della riduzione per prevenzione nel primo biennio di attività, che è ora subordinata all’attuazione di interventi migliorativi ulteriori rispetto alla mera osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in conformità a quanto già previsto per la fattispecie della riduzione per prevenzione dopo il primo biennio di attività. Inoltre, è stato uniformato, per entrambe le suddette fattispecie, il termine di presentazione della domanda al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta.¹⁴ Pertanto, a prescindere dall’anzianità dell’attività (nel primo

¹² Cfr. [comunicazioni Ance del 30 aprile 2021](#) e [dell’11 novembre 2020](#).

¹³ Art. 23 delle MAT 2019.

¹⁴ Per l’anno 2022, [cfr. comunicazione Ance del 25 agosto 2021](#). E’ stato, così, superato il previgente termine previsto dalle MAT 2000, secondo cui nei primi due anni di attività la domanda poteva essere presentata in qualsiasi momento, purché non oltre la scadenza del biennio.

biennio o oltre il primo biennio), il riconoscimento della riduzione è subordinato alla sussistenza dei medesimi requisiti:

- osservanza delle disposizioni obbligatorie in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda, riferibile all'azienda nel suo complesso (non alle sole PAT oggetto della domanda);
- attuazione di interventi migliorativi individuati dall'Inail nell'anno precedente quello di presentazione della domanda, supportata da idonea documentazione predefinita dall'Istituto e prodotta dall'azienda unitamente alla domanda;
- regolarità contributiva, verificata in conformità al D.M. 30 gennaio 2015 (Durc On Line).

La riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per l'anno di riferimento della domanda e ha effetto solo per l'anno di presentazione della domanda.

Anche la riduzione per prevenzione è applicata nella stessa misura alle voci di tariffa della PAT.

La misura della riduzione nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT è determinata nella misura fissa dell'8%.¹⁵

Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT¹⁶:

- fino a 10: 28%;
- da 10,01 a 50: 18%;
- da 50,01 a 200: 10%;
- oltre 200: 5%.

L'anzianità del biennio di attività è determinata secondo i medesimi criteri dell'oscillazione del tasso per andamento infortunistico. E' considerata con anzianità maggiore del biennio la PAT che ha almeno una voce di tariffa con 364 giorni di assicurazione, nei primi tre anni del quadriennio precedente l'anno di decorrenza del provvedimento di comunicazione del tasso applicabile (modello 20SM) ed è attiva nell'anno-tasso di riferimento. È sufficiente, dunque, che almeno una voce soddisfi tale condizione affinché a tutte le voci della PAT, comprese quelle con anzianità minore del biennio, sia applicata la stessa aliquota di riduzione in ragione dei lavoratori-anno della PAT.

**SEDE INAIL COMPETENTE ALLA
GESTIONE DEL RAPPORTO
ASSICURATIVO E UTILIZZO**

Nelle MAT 2019 è stato formalizzato il principio dell'individuazione della competenza della sede Inail in base all'ubicazione della sede legale dell'azienda.

¹⁵ Art. 23 comma 5 delle MAT 2019.

¹⁶ Art. 23 comma 6 delle MAT 2019.

ESCLUSIVO TELEMATICA	DELLA	MODALITA'	Questo criterio è in linea con le modalità di indirizzamento automatico delle denunce e delle istanze, già operative nei servizi on line dell'Istituto. Le MAT 2019 hanno formalizzato, altresì, l'uso esclusivo delle modalità telematiche nei rapporti tra le imprese e l'Istituto, sia per la presentazione di denunce e istanze da parte del datore di lavoro che per la comunicazione dei provvedimenti emessi dall'Istituto medesimo.
CESSAZIONE PONDERATE	DELLE	PAT	A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono state cessate le PAT ponderate. Nelle predette PAT alle lavorazioni assicurate era stato applicato un tasso unico, risultante dalla ponderazione dei tassi attribuibili alle singole lavorazioni in ragione delle presumibili retribuzioni afferenti a ciascuna di esse. Le MAT 2019 hanno uniformato queste casistiche ai criteri di classificazione delle attività complesse¹⁷, applicando il tasso medio della voce di tariffa corrispondente a ciascuna lavorazione, eventualmente ridotto o aumentato per effetto dell'oscillazione per andamento infortunistico.

Per quanto non riportato nella presente, si rimanda alla circolare INAIL e ai relativi allegati.

¹⁷ Di cui all'art. 9 comma 4 delle citate MAT.